

A567 - MERCATO DEGLI ABS NELLE E-BIKE

Provvedimento n. 31296

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30765 del 5 settembre 2023, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti della società Robert Bosch GmbH, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE la comunicazione dell'8 marzo 2024, con la quale Robert Bosch GmbH ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la propria delibera n. 31168 del 18 aprile 2024, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 22 aprile 2024, degli impegni proposti da Robert Bosch GmbH sul sito *internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell'ambito del market test in ordine agli impegni pubblicati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Robert Bosch GmbH in data 10 giugno 2024;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Robert Bosch GmbH (di seguito, "Bosch") è un'impresa multinazionale tedesca, tra i principali operatori al mondo in molteplici settori, tra cui quello delle Mobility Solutions. L'impresa possiede quattrocentoquaranta consociate e filiali regionali in circa sessanta Paesi e *partner* commerciali e assistenza in circa centocinquanta Paesi¹. Nel 2009, Bosch ha fondato la divisione indipendente Bosch eBike Systems, dedicata allo sviluppo e offerta di prodotti e servizi per le *e-bike*. Nel 2022, il Gruppo Bosch ha realizzato un fatturato pari a 88,2 miliardi di euro circa².

2. Blubrake S.p.A. (di seguito, "Blubrake") è una *start-up*, con sede in Italia, fondata nel 2015 quale *spin off* del Politecnico di Milano, che fa parte del gruppo industriale e-Novia, comprendente imprese *deep tech* italiane specializzate nell'innovazione robotica. Blubrake è attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione di sistemi meccatronici avanzati focalizzati su applicazioni di frenata e rilevamento per biciclette elettriche, e ha sviluppato, in particolare, un ABS (acronimo di *Anti-lock Braking System*), ovvero un sistema (meccatronico) di antibloccaggio in frenata, che commercializza dal 2019.

Blubrake è una piccola società fortemente innovativa e con un significativo potenziale di crescita³. Nel 2022, la società ha realizzato un fatturato pari a 2 milioni di euro circa.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

3. Il procedimento istruttorio trae la sua origine da una segnalazione di Blubrake, pervenuta in data 13 gennaio 2023 e integrata successivamente, da ultimo, in data 11 luglio 2023, la quale lamentava che Robert Bosch GmbH (di seguito, "Bosch"), forte di una posizione dominante nel mercato della fornitura e vendita di sistemi di elettrificazione (c.d. *e-kit*) per biciclette elettriche (c.d. *e-bike*), e avuto riguardo alla propria presenza anche nel mercato degli ABS

¹ [Cfr. doc. 1, all. 15.]

² [Cfr. *ibidem.*]

³ [Cfr. doc. 1, all. 14A-14C.]

per *e-bike*, ostacolava i tentativi di Blubrake di offrire il proprio ABS ai produttori di *e-bike* equipaggiate con l'*e-kit* di Bosch.

4. In particolare, le condotte contestate consistevano in ostacoli al montaggio e all'uso dell'ABS di Blubrake sulle *e-bike* equipaggiate con un *e-kit* di Bosch, favorendo in tal modo l'acquisto, il montaggio e l'uso del proprio ABS, a discapito di quello di Blubrake.

5. In data 5 settembre 2023, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Bosch per accertare un eventuale abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 TFUE. In particolare, nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha ritenuto che la condotta contestata potesse integrare un abuso della posizione dominante detenuta da Bosch nel mercato degli *e-kit* per *e-bike* e, in particolare, un c.d. abuso per effetto leva, che si basa sugli ostacoli frapposti all'interoperabilità tra il proprio *e-kit* e l'ABS di Blubrake, l'unico ABS effettivo concorrente di quello offerto da Bosch.

6. Il 12 settembre 2023, sono state svolte ispezioni, con la collaborazione delle autorità nazionali di concorrenza tedesca (Bundeskartellamt) e olandese (Autoriteit Consument & Markt), presso la sede di Bosch e di altre imprese attive nella produzione di biciclette elettriche in Germania e Olanda. Nella medesima data, l'Autorità ha svolto ispezioni presso un produttore di biciclette elettriche in Italia.

7. L'8 marzo 2024, vale a dire entro il termine indicato dall'Autorità a seguito di proroga motivata, Bosch ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Con delibera del 18 aprile 2024, l'Autorità ha ritenuto gli impegni non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, disponendo l'avvio del *market test* a partire dal 22 aprile 2024.

8. Il 21 maggio 2024, sono pervenute le osservazioni di Blubrake⁴. Infine, in data 10 giugno 2024, sono pervenute le osservazioni di Bosch, che ha altresì inviato una nuova versione degli impegni con alcune modifiche accessorie volte a rispondere ai rilievi di Blubrake.

III. I MERCATI RILEVANTI

III.1. Il mercato degli *e-kit* per *e-bike*

9. Le *e-bike* sono biciclette dotate di un motore elettrico (*drive unit*)⁵, di una batteria e di una serie di sensori che rilevano istantaneamente la forza che viene applicata sui pedali per comunicarla alla centralina, che definisce l'assistenza da dare al ciclista durante la pedalata. Le *e-bike* sono, infatti, anche chiamate biciclette a "pedalata assistita". Tramite un *display* posizionato sul manubrio è possibile aumentare o diminuire manualmente il livello di potenza richiesta dal motore. L'insieme delle componenti elettriche ed elettroniche necessarie affinché si possa parlare di *e-bike*, ovvero la batteria, il motore e il *display*, nel prosieguo verrà indicato come "*e-kit*".

10. Sotto il profilo merceologico, il primo mercato rilevante che rileva per il presente procedimento è quello degli *e-kit* per *e-bike*. Alla luce dell'uniformità che caratterizza la normativa applicabile in materia di *e-bike* nei Paesi dell'Unione europea (di derivazione euro-unitaria)⁶ e dell'omogeneità dell'offerta commerciale presente nei diversi Paesi europei, in termini di *brand* presenti e di equipaggiamento elettrico, si ritiene che tale mercato possa avere una dimensione geografica europea.

11. Dal lato dell'offerta, la struttura di mercato descritta evidenzia l'esistenza di vari operatori, tra i quali, oltre a Bosch, si annoverano Shimano, Yamaha e Bafang. La domanda di *e-kit* per *e-bike* è espressa dai produttori di *e-bike* e, tenendo conto degli elementi finora acquisiti, appare assai frammentata⁷.

12. Nel provvedimento di avvio, si stimava che, a livello europeo, Bosch detenesse una quota in volume superiore al 50%, mentre il secondo operatore concorrente, Shimano, potesse avere una quota che si aggira intorno al 20%. Peraltro, nel medesimo provvedimento si osservava che la quota di mercato di Bosch nel mercato europeo appariva essere ancora più elevata nel segmento di mercato degli *e-kit* per *e-bike* con freno a disco anteriore idraulico di livello *premium*. Ulteriori elementi analizzati nel provvedimento di avvio riguardavano la posizione di Bosch in termini di assortimento⁸, *know-how* tecnologico⁹ e qualità¹⁰. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento, quindi, si ipotizzava che Bosch detenesse una posizione dominante nel mercato degli *e-kit* per *e-bike*.

⁴ [Cfr. doc. 72.]

⁵ [La *drive unit* è un motore di trazione dotato di un sensore intelligente, o di un insieme di sensori intelligenti, che dosano l'apporto del motore alla pedalata in funzione del livello di assistenza richiesta e della forza applicata ai pedali dall'utente.]

⁶ [Cfr. Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, dal Regolamento (UE) n. 168/2013 del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e dal Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione del 24 ottobre 2013, che completa il Regolamento (UE) n. 168/2013 in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.]

⁷ [In particolare, i produttori di *e-bike* sono molto numerosi: tra di essi si annoverano, ad esempio, Acell, Bianchi, Giant, Crescent, Stella Fietsen, ZEG, insieme a numerosi altri operatori per lo più di piccola dimensione.]

⁸ [Nel 2019 un terzo dei modelli di *e-bike* commercializzate in Europa erano dotate di un *e-kit* di Bosch e nel 2021 addirittura il 41% dei modelli di *e-bike* esistenti a livello globale risultava equipaggiata con l'*e-kit* di Bosch.]

⁹ [In particolare, si osservava che il *know how* di Bosch nella tecnologia alla base del funzionamento delle biciclette elettriche, la meccatronica, era comune quello applicato dalla stessa per lungo tempo nell'ambito dell'automotive.]

III.2. Gli ABS per e-bike

13. In talune e-bike, segnatamente in quelle dotate di un freno a disco anteriore idraulico, è possibile montare componenti aggiuntivi quali, ad esempio, l'ABS. In particolare, l'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio della ruota anteriore e il sollevamento della ruota posteriore da terra, migliorando la stabilità complessiva della bicicletta. Si tratta, dunque, di un prodotto molto importante per garantire la sicurezza dei ciclisti, in ambito sia urbano sia non urbano. Al fine di funzionare, l'ABS deve necessariamente interoperare con l'e-kit, attraverso il collegamento elettrico con l'e-kit e la definizione di un protocollo di comunicazione per far dialogare le diverse componenti della e-bike.

14. Dal punto di vista merceologico, è quindi possibile individuare il mercato degli ABS per e-bike. Dal punto di vista geografico, per le medesime ragioni prevalenti per il mercato degli e-kit per e-bike, si ritiene che l'estensione geografica del mercato sia europea.

15. Nel 2018 Bosch ha iniziato a produrre e a commercializzare, oltre all'e-kit, anche l'ABS. A luglio 2022, Bosch ha poi lanciato una nuova versione del proprio ABS, compatibile con il BES3. ZF Micromobility GmbH (di seguito, "ZF") nel 2018 ha introdotto il proprio ABS (a marchio Sachs), che tuttavia non risulta installato su alcun modello di e-bike attualmente commercializzata¹¹. Tra il 2018 e il 2019 anche Blubrake ha sviluppato un ABS che, allo stato, appare l'unico concorrente di Bosch attivo nella vendita di ABS per e-kit.

IV. GLI IMPEGNI PROPOSTI

16. In data 8 marzo 2024, sono pervenuti gli impegni di Bosch ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. In tale contesto, Bosch ritiene che gli impegni rendano disponibile ai produttori di ABS, con sede o attivi nello Spazio economico europeo (di seguito, "SEE"), una soluzione tecnica pienamente rispondente alle loro esigenze di interoperabilità con l'e-kit Bosch attuale e le sue versioni future.

17. In particolare, con il primo impegno, Bosch consentirà ai Produttori di ABS di ottenere in tempi rapidi la fornitura di un cavo di alimentazione per consentire l'interoperabilità tra il loro ABS e l'eBike System (di seguito, "BES"), fornendo altresì le specifiche tecniche per il dialogo tra BES e ABS. Con il secondo impegno, inoltre, si provvederà a modificare le clausole contrattuali di Bosch con i produttori di e-bike relative alla garanzia in caso di utilizzo di componenti di terze parti. Inoltre, è prevista la nomina di un *monitoring trustee* e gli impegni verranno applicati nell'intero spazio economico europeo (SEE).

18. Venendo all'analisi dettagliata degli impegni, con l'impegno n. 1 Bosch:

a. fornirà gratuitamente - su richiesta di un produttore di ABS per e-bike che necessiti di un'alimentazione a 36V e che abbia sede nello SEE - (i) un prototipo di cavo di alimentazione a 36V e (ii) una simulazione semplificata (*mock-up*) di interfaccia logica necessaria per garantire un'alimentazione a 36V in piena sicurezza, che possa consentire al produttore di ABS terzo di testare l'ABS in piena sicurezza in un ambiente predefinito (c.d. fase di acquisizione);

b. avvierà un progetto di sviluppo congiunto finalizzato alla definizione di una soluzione di interoperabilità per consentire il collegamento elettrico (*hardware*) e digitale (*software*) tra il BES3 e l'ABS di Terzi. Anche tale fase sarà totalmente gratuita per il produttore di ABS terzo. Gli impegni delineano con dettaglio le caratteristiche tecniche della soluzione di interoperabilità, basata su un cavo a "Y" e lo *standard* di comunicazione "CAN";

c. evaderà, a seguito dell'espletamento delle attività di sviluppo, gli ordini del cavo di alimentazione e del cavo diagnostico su richiesta del produttore di ABS terzo. Gli Ordini dovranno prevedere un quantitativo minimo di Cavi di Alimentazione (pari a 3.000 unità durante il primo anno e, successivamente, pari a 5.000 unità per ciascun anno successivo). Il Cavo di Alimentazione avrà il prezzo di € 13,71 per unità (ove il Produttore di ABS utilizzi lo stesso diametro del cavo BCC già prodotto da Bosch), oppure € 15,29 per unità (ove il Produttore di ABS necessiti di un cavo con un diametro diverso da quello del cavo BCC già prodotto da Bosch - il "Prezzo"). Verranno invece forniti gratuitamente 1.000 cavi diagnostici (serve un solo cavo per ciascun produttore di e-bike). L'interoperabilità verrà garantita anche per eventuali aggiornamenti del BES3 o per eventuali nuovi modelli del BES;

d. metterà a disposizione una *Task Force* durante il Progetto di Acquisizione e il Progetto di Sviluppo Congiunto.

19. Con l'impegno n. 2 Bosch modificherà la clausola presente nei contratti annuali per la vendita dei componenti del BES (Contratto di Fornitura Globale Bosch) concernente la garanzia al fine di chiarire che la sostituzione o la modifica di componenti del BES non influisce sulla garanzia, a meno che la modifica o il componente prodotto da terzi abbia oggettivamente causato il difetto o danno in questione. Inoltre, informerà gli attuali clienti di tale nuova clausola e inserirà nel manuale Bosch e-bike un avviso in merito alla nuova clausola.

20. L'impegno n. 1 sarà valido con i seguenti termini temporali: (i) per tre anni sarà possibile avviare un progetto di acquisizione e (ii) per cinque anni dal primo ordine di cavi sarà assicurata da Bosch la fornitura dei cavi di collegamento. I tempi di completamento di un progetto di acquisizione saranno compresi tra nove e quindici mesi. L'impegno n. 2 non ha scadenza in quanto si tratta di una modifica duratura della clausola contrattuale.

¹⁰ [In particolare, nel provvedimento di avvio si osservava che gli e-kit di Bosch erano considerati i migliori in assoluto dal mercato ("If you ask specialized bicycle retailers which eBikes are especially popular at the moment, very often the answer is: 'Bosch bikes'. But Bosch itself does not make any bicycles. No, Bosch is the supplier of the core component for pedelecs to over 60 bicycle makers and brands worldwide: the e-drive. The Bosch Group and eBikes have become inseparably associated"; cfr. doc. 1, all. 33) e che, pertanto, Bosch era l'operatore di riferimento per i produttori di e-bike.]

¹¹ [Cfr. doc. 1.]

21. Infine, Bosch nominerà un fiduciario (di seguito, "Fiduciario") incaricato del monitoraggio circa il rispetto degli impegni e soggetto all'approvazione dell'Autorità, che dovrà avere le competenze tecniche ed essere indipendente, nonché in assenza di conflitti di interesse con Bosch. Bosch farà pervenire la proposta di nomina entro trenta giorni dall'approvazione degli impegni.

V. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL MARKET TEST

22. Il 21 maggio 2024, sono pervenute le osservazioni di Blubrake relative agli impegni. Nessun altro soggetto ha trasmesso osservazioni in merito agli impegni.

23. Blubrake ha rilevato che gli stessi "*coprono sostanzialmente tutti i profili da cui dipende - [...] - la possibilità di integrare in un tempo ragionevole l'ABS Blubrake e, in generale, un qualsiasi ABS di terze parti, con l'e-kit per e-bike di Bosch*"¹² e sono, quindi, uno strumento idoneo a consentire che Blubrake possa operare sulla principale e più ampia parte del mercato rilevante in un lasso di tempo ridotto e senza ulteriormente protrarre i rischi derivanti dall'assenza di interoperabilità.

24. Con riferimento ai singoli impegni, Blubrake ritiene che l'impegno n. 1 sia idoneo ad assicurare anche in futuro una interoperabilità non discriminatoria e a condizioni FRAND tra il sistema BES di Bosch e l'ABS di soggetti terzi. Blubrake, tuttavia, ritiene che l'impegno n. 1 debba essere chiarito e modificato per ciò che riguarda la sua durata, proponendo che il termine di vigenza rimosso o comunque che sia collegato alla permanenza in commercio del modello di e-kit per cui è garantita l'interoperabilità.

25. Con riferimento al secondo impegno, Blubrake ne ha evidenziato la rilevanza in quanto la politica della garanzia è idonea a condizionare il comportamento dei clienti con riferimento ai componenti e prodotti di terze parti. Blubrake ritiene opportuno che, oltre alle modifiche ai termini contrattuali, la comunicazione fatta da Bosch ai suoi clienti indichi chiaramente che la clausola di garanzia permetterà l'offerta di cavi per l'interoperabilità con ABS di terze parti.

VI. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

26. In data 10 giugno 2024, Bosch ha presentato le proprie osservazioni e integrazioni agli impegni. Nella propria comunicazione, la stessa rileva che il *market test* abbia fatto emergere un apprezzamento circa gli impegni presentati, che secondo Blubrake consentirebbero di rimuovere efficacemente i presunti profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio del procedimento.

27. Con specifico riferimento all'impegno n. 1, Bosch ritiene che la richiesta di Blubrake di legare il termine di conclusione dell'impegno alla permanenza commerciale del BES sia accettabile. In particolare, Bosch ritiene di poter continuare a garantire un approvvigionamento di cavi di alimentazione finché il BES oggetto del Progetto di Sviluppo Congiunto sarà disponibile sul mercato, a condizione che il Produttore di ABS continui a effettuare ordini.

28. Inoltre, Bosch ha precisato che il Produttore di ABS sarà libero di non effettuare ordini per uno o più anni, non costituendo i volumi minimi un obbligo di acquisto per ciascun anno in capo al Produttore di ABS. Tuttavia, se il Produttore di ABS effettuerà un ordine in un determinato anno, tale ordine dovrà raggiungere i volumi minimi per essere evaso.

29. Quanto alla comunicazione fatta da Bosch ai suoi clienti, Bosch ritiene che la comunicazione circa la nuova clausola di garanzia sia già idonea a rassicurare i clienti Bosch in merito alla effettiva possibilità di utilizzare componenti di terzi. Tuttavia, in un'ottica di fattiva collaborazione e al fine di venire incontro per quanto possibile alle richieste avanzate da Blubrake, Bosch ritiene ragionevole e sufficiente garantire la propria disponibilità a confermare ai propri clienti l'esistenza di cavi per l'integrazione di ABS di Terzi con il BES, immediatamente dopo la conclusione della relativa fase di sviluppo. In particolare, Bosch ha integrato i propri impegni prevedendo che "*Durante la Fase Commerciale, nel caso in cui un OEM chieda a Bosch se siano disponibili Cavi di Alimentazione che consentano il collegamento tra il BES e l'ABS di Terzi di un Produttore di ABS con cui sia stato portato a termine con successo un Progetto di Sviluppo Congiunto, Bosch risponderà in maniera affermativa, in forma scritta, entro due settimane dalla richiesta*".

VII. VALUTAZIONI

30. Gli impegni proposti da Bosch, così come integrati ad esito del *market test*, appaiono idonei a risolvere i problemi concorrenziali evidenziati nel provvedimento di avvio.

31. In particolare, l'impegno 1 garantirebbe a ciascun Produttore di ABS, su specifica richiesta e in tempi brevi: (i) di ricevere da Bosch i prototipi dei cavi e i *mock-up* di interfaccia logica che permettono l'interoperabilità con il BES3, al fine di realizzare un Progetto di Acquisizione con OEM e produttori di e-bike; (ii) a seguito del completamento di un Progetto di Acquisizione, di avviare un Progetto di Sviluppo Congiunto con Bosch per definire una Soluzione che consenta la piena interoperabilità tra il BES3 e un ABS di Terzi e (iii) di ottenere da Bosch la fornitura di Cavi di Alimentazione durante una Fase Commerciale di durata ragionevolmente lunga. Tali attività sarebbero agevolate dal

¹² [Cfr. doc. 72.]

supporto fornito da una Task Force che agirà nella fase di acquisizione e sviluppo. In sostanza, il primo impegno consentirebbe quindi di eliminare qualsiasi "ostacolo" tecnico di interoperabilità con il BES3 o le versioni successive.

32. L'impegno 2, inoltre, consiste nelle modifiche alle clausole di garanzia dei contratti di fornitura del BES che elimineranno il riferimento alla decadenza automatica della garanzia in caso di utilizzo di prodotti terzi, ma si limiteranno a dire che Bosch non risponderà dei danni laddove si verifichi che essi sono stati causati da componenti di terzi.

33. Sul punto, occorre osservare che il *market test* ha sottolineato la valenza degli impegni che consentono ai produttori di ABS di operare immediatamente, potendo quindi integrarsi con gli *e-kit* più diffusi in Europa.

34. Le ulteriori modifiche introdotte dopo il *market test* appaiono, altresì, rispondere alle osservazioni di Blubrake. In particolare, viene modificato il termine di vigenza dell'impegno n. 1, allineandolo a quello di permanenza in commercio del BES per il quale è stata sviluppata l'interoperabilità. Inoltre, sono stati chiariti i termini circa gli ordini minimi, prevedendo che i produttori di ABS possano anche non effettuare ordini successivi al primo, che quindi non sono obbligatori. Infine, Bosch ha previsto - oltre alla già presente comunicazione circa la nuova clausola contrattuale di garanzia - un obbligo a rispondere affermativamente ai produttori che chiedono conferma circa la conclusione del processo di sviluppo congiunto che garantisce l'interoperabilità tra un ABS terzo e il BES, entro due settimane dalla richiesta.

35. Gli impegni, nel loro complesso, appaiono permettere in tempi ragionevolmente brevi l'interoperabilità degli *e-kit* Bosch con gli ABS di produttori terzi, ristabilendo quindi un *level playing field* tra produttori di ABS non integrati e Bosch, in uno stadio embrionale del mercato degli ABS per le *e-bike*, con significativi vantaggi dal punto di vista della concorrenza.

36. In particolare, gli stessi garantiscono l'interoperabilità tra gli *e-kit* di Bosch e gli ABS terzi, permettendo ai produttori di *e-bike* di adottare la combinazione *e-kit*/ABS più efficiente (in termini di costo, di qualità, contenuto innovativo, ecc.). I consumatori finali potranno quindi beneficiare di una più ampia varietà di scelte e prodotti.

37. Tali impegni, inoltre, permettono di fornire una risposta tempestiva ai problemi evidenziati nel provvedimento di avvio in un mercato nascente, evitando, quindi, che la posizione detenuta da Bosch nel mercato contiguo degli *e-kit* per *e-bike* possa influenzare lo sviluppo concorrenziale del mercato degli ABS per *e-bike*.

38. Si deve sottolineare, infine, che lo sviluppo concorrenziale del mercato degli ABS per *e-bike*, determina benefici sia in termini di maggiore sicurezza nell'utilizzo delle *e-bike* stesse, sia in termini di sostenibilità in quanto potenzialmente idoneo a favorire la diffusione presso i consumatori di *e-bike* più efficienti e più sicure.

39. In definitiva, gli impegni appaiono rispondere efficacemente ed in modo tempestivo alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, ponendo le basi per uno sviluppo concorrenziale del nascente mercato degli ABS per *e-bike*.

40. Alla luce di tali integrazioni, si ritiene che gli impegni, così come integrati da Bosch il 10 giugno 2024, siano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, permettendo tempestivamente l'interoperabilità tra i sistemi ABS alternativi a Bosch e gli *e-kit* per *e-bike* di Bosch.

VIII. CONCLUSIONI

41. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati da Bosch appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di permettere tempestivamente l'interoperabilità tra i sistemi ABS alternativi a Bosch e gli *e-kit* per *e-bike* di Bosch, ristabilendo un *level playing field* tra i diversi produttori di ABS.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Robert Bosch GmbH risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Robert Bosch GmbH ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per la società Robert Bosch GmbH gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

c) che la società Robert Bosch GmbH presenti all'Autorità, entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli